

dell'ordinamento giuridico con i valori costituzionali; pertanto, se proprio tale organo, con affermazione assolutamente *tranchante*, dichiara positivamente che tale compatibilità sussiste, appare, quantomeno, distonico con l'intero sistema, il continuare a sostenere il contrario.

Pertanto, occorre prendere atto che tale irrisarcibilità è stata espressamente sancita dal legislatore, all'esito di un bilanciamento, non irragionevole, della tutela della salute e del diritto al risarcimento in forma integrale delle lesioni a tale bene supremo, con la tutela dell'interesse, generale e sociale, degli assicurati, ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi (cfr. sent. cit).

Tale irrisarcibilità, però, va interpretata in modo restrittivo e non certo esteso oltre il significato letterale della norma; del resto con la ordinanza n. 235 del 2014, la Corte Cost. ha già escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria).

Ne consegue pertanto che nulla è dovuto titolo di invalidità permanente, avendo il Consulente nominato in prime cure dr. ANDREA GAVINA –come sopra evidenziato- precisato, rispondendo a specifico quesito, che le lesioni conseguenti al trauma distorsivo non risultano strumentalmente accertate ed accertabili; pertanto, il grado di invalidità permanente pur stimato all'esito della consulenza, è stato dal perito dedotto sulla scorta di valutazioni di tipo visivo e clinico che, alla luce della più autorevole interpretazione del citato disposto normativo, non possono fondare alcun diritto al ristoro.

Ne consegue pertanto che può essere riconosciuto unicamente il danno relativo alle sofferte invalidità temporanee, come la sentenza impugnata ha effettivamente fatto.

La sentenza impugnata, in sintesi, va confermata, e tanto anche in riferimento alla regolazione delle spese processuali, sulla quale non può rilevarsi alcuno specifico vizio o irragionevolezza; per quanto riguarda il presente grado, si osserva che pare opportuna una compensazione delle stesse, in ragione dei contrasti interpretativi emersi in materia, e del recente intervento chiarificatore del giudice delle leggi.

Resta assorbita la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata, per effetto delle valutazioni che precedono in merito alla natura della questione agitata tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.

Bologna, 17 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Alessandra Arceri

